



CITTÀ DI MODUGNO

Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale N. 6/2026

OGGETTO: Ordinanza in materia di attività di prevenzione di incendi boschivi - sensibilizzazione ai sensi della L. 353/2000, L.R. 38/2016, L.R. 53/2019 e del vigente Piano AIB regionale.

IL SINDACO

Visto il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

Visto il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

Vista la L. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Deliberazione n. 758 del 29/05/2023 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 – 2025;

Vista la successiva Deliberazione n. 313 del 24/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di “*estendere sino al 31/12/2026 la validità del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025” approvato con DGR n. 758 del 29.05.2023*” e “*di disporre che tutte le strutture preposte alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi (AIB) facciano riferimento ai contenuti del Piano regionale AIB 2023 – 2025, al Programma Operativo 2026 e alla Normativa vigente in materia AIB per l’organizzazione delle proprie attività*”;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Visto il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Preso atto della nota della Regione Puglia - Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze, Sezione Protezione Civile - acquisita al protocollo Generale del Comune di Modugno in data 28/04/2026 con n. 22315 con la quale “*si invitano le Amministrazioni comunali a garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 38/2016 in materia di prevenzione degli incendi boschivi, provvedendo alla realizzazione degli interventi previsti lungo la viabilità comunale, sui terreni agricoli e forestali e in particolare nelle aree di interfaccia (...)*” atteso che, “*(...) a seguito delle abbondanti e diffuse precipitazioni che hanno caratterizzato il periodo primaverile, si è registrato un rilevante sviluppo della*



CITTÀ DI MODUGNO

Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

vegetazione, con conseguente incremento della biomassa vegetale su ampie porzioni del territorio, sia in ambito agricolo che forestale.

Tale condizione, in vista della stagione estiva e del progressivo innalzamento delle temperature, può determinare un significativo aumento del carico di combustibile vegetale, con conseguente aggravio del rischio di innesco e propagazione di incendi (...);

Considerato che la nota de quo stabilisce che, *“Particolare attenzione deve essere rivolta alla effettiva realizzazione delle fasce di protezione, previste dall’art. 3 della L.R. n. 38/2016, da parte dei proprietari/gestori/conduitori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali, nonché di assi viari, campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive”.*

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti:

il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

il D.lgs. n. 1 del 2018 “Codice di Protezione Civile” il quale:

- all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile;
- all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta autorità;
- all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile

Visto che, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell’art. 3 della legge n. 353 del 21/11/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e dell’art. 15 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi Decreti e ordinanze del Presidente della Giunta regionale SEZIONE PRIMA e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi), si rende necessario adottare, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2026 la pericolosità degli incendi boschivi;

ORDINA

In ossequio ai precetti normativi disciplinati dall’art. 3 della L.R. n. 38 del 12 dicembre 2016:



CITTÀ DI MODUGNO

Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

- ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree, di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo;
- ai conduttori a qualsiasi titolo, dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni adibiti a pascolo, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura ricadenti in ambito urbano, di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- è fatto obbligo, entro il 31 maggio 2026, ai proprietari, conduttori, nonché agli enti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di procedere all'apertura, al ripristino, alla ripulitura e al diserbo dei viali parafuoco, con particolare attenzione alle aree di confine adiacenti a strade e terreni seminativi, pascolativi, incolti o ricoperti da vegetazione cespugliosa.

AVVERTE

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio comunale, devono rispettare le disposizioni della predetta L.R. n. 38/2016 nonché le indicazioni del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

Per l'inosservanza della presente Ordinanza, a norma dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016 e ss.mm.ii, è prevista una sanzione amministrativa.

L'attività di vigilanza e di accertamento delle violazioni previste dalla presente Ordinanza, nonché da tutte le altre norme richiamate, è svolta dal Comando di Polizia Locale e dagli altri Enti territoriali competenti per legge.



CITTÀ DI MODUGNO
Area Metropolitana di Bari
Ufficio del Sindaco

Per tutto quanto sopra,

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale ponga in essere tutte le iniziative necessarie alla vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza sull'intero territorio comunale;

la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti soggetti:

- Comando Polizia Locale
- Comando Stazione Carabinieri di Modugno
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Bari
- Prefettura di Bari
- Comando Regionale Carabinieri Forestali Puglia

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio online, e che della stessa venga data ampia pubblicità attraverso affissione pubblica e tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

Il Responsabile del Servizio 3

Dott. Marco Perillo

Il Sindaco del Comune di Modugno

Ing. Nicola Bonasia